

**AUTOSTRADA REGIONALE**  
**INTERCONNESSIONE DEL SISTEMA VIABILISTICO PEDEMONTANO**  
**CON IL RACCORDO AUTOSTRADALE DIRETTO BRESCIA – MILANO**

**CUP I31B02000140005**

**DISCIPLINARE SULLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA**

## PREMESSO CHE

- A. in data 28 marzo 2022, con D.G.R. n. XI/6186, Regione Lombardia ha assunto le determinazioni della Conferenza di Servizi ed ha approvato con prescrizioni il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (**PFTE**) dell' Autostrada Regionale Interconnessione del sistema viabilistico pedemontano con il raccordo autostradale diretto Brescia – Milano; (**IPB** o **“Collegamento autostradale”** o **“Opera”**), ai sensi e per gli effetti dell'art. 19, comma 3, della Legge Regionale 9/2001 e degli artt. 216, comma 23, e art. 27 del D.Lgs. 50/2016, unitamente al Piano Economico Finanziario, allo schema di Convenzione e alla ulteriore documentazione prevista ai sensi dell'art. 183, comma 15, del D.Lgs. 50/2016;
- B. in data 24 maggio 2022 il Promotore ha consegnato alcuni elaborati del PFTE, aggiornati in ottemperanza alle prescrizioni di Regione Lombardia e alle osservazioni formulate in fase di verifica della progettazione;
- C. per l'indizione della gara di concessione, in ottemperanza alle prescrizioni di cui alla D.G.R. n. XI/6186 relative all'approvazione del PFTE, alle intervenute previsioni emergenziali e al mutato contesto economico, Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. (**“CAL”** o **“Concedente”**) ha proceduto all'aggiornamento della stima dei lavori del PFTE, a mente dell'art. 26, comma 2 D.L. 50/2022 (cd. “Decreto Aiuti”), della D.G.R. n. XI/5819 del 29 dicembre 2021 “Aggiornamento annuale 2022 del prezzario regionale delle opere pubbliche di Regione Lombardia”, nonché dell'ultimo prezzario Anas revisione giugno 2022; inoltre, CAL ha proceduto all'aggiornamento di alcuni parametri economico-finanziari. A titolo esemplificativo e non esaustivo, i predetti aggiornamenti hanno riguardato il tasso di interesse privo di rischio e conseguentemente il costo del debito e il tasso di remunerazione, il tasso di adeguamento monetario;
- D. il PFTE approvato, aggiornato in ottemperanza alle prescrizioni di Regione Lombardia, di cui alla precedente premessa A, e adeguato secondo le sopravvenute previsioni normative del D.L. 50/2022, di cui alla precedente premessa C, è stato validato da CAL, con atto del Responsabile Unico del Procedimento in data 8 luglio 2022;
- E. per ottemperare alle prescrizioni di Regione Lombardia per l'approvazione del PFTE, alle sopravvenute previsioni normative del D.L. 50/2022 ed al mutato contesto economico nazionale, in data 12 luglio 2022, CAL ha deliberato di aggiornare, tra l'altro, la stima dei lavori del PFTE e gli elementi alla base dell'equilibrio economico finanziario contenuti nel PEF, come indicato alla precedente premessa C;
- F. in data [●] la Concedente ha indetto la gara per l'affidamento della concessione di progettazione, costruzione e gestione del Collegamento autostradale, ai sensi degli artt. 183, comma 15 e ss., del D.Lgs. 50/2016;
- G. ai sensi dell'art. 165 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, il Disciplinare prevede che la Convenzione di Concessione verrà sottoscritta successivamente all'approvazione del progetto definitivo da parte di Regione Lombardia, con Delibera di Giunta Regionale, ai sensi e per l'effetto dell'art. 19 della Legge Regionale 9/2001;
- H. il progetto definitivo redatto dall'Aggiudicatario sarà presentato a Regione Lombardia per l'approvazione ai sensi della Legge Regionale 9/2001;
- I. ai sensi dell'art.184, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il bando di gara prevede l'obbligo per il soggetto aggiudicatario di costituire una Società di progetto;

J. a seguito dell'espletamento della procedura di gara, di cui alla premessa F, la Concedente ha individuato il soggetto aggiudicatario ("Aggiudicatario") e, ai sensi dell'art. 183, comma 15, del D.Lgs. 50/2016, la Concedente ha determinato di affidare la concessione per la progettazione, costruzione e gestione del Collegamento autostradale all'Aggiudicatario.

## **TUTTO QUANTO PREMESSO**

Il presente documento disciplina tutti gli obblighi che l'Aggiudicatario assume, a seguito dell'intervenuta aggiudicazione di cui alla precedente premessa J, dalla data di aggiudicazione fino alla data di sottoscrizione della Convenzione.

### **1. PREMESSE E DOCUMENTAZIONE INTEGRANTE**

**1.1.** Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Disciplinare per la Progettazione Definitiva ("Disciplinare PD").

**1.2.** Forma altresì parte integrante e sostanziale del presente Disciplinare PD tutta la documentazione relativa all'attività progettuale pregressa del PFTE, che l'Aggiudicatario dichiara di conoscere e sulla base della quale dovrà svilupparsi la progettazione definitiva.

**1.3.** Costituiscono parimenti parte integrante e sostanziale del Disciplinare PD i seguenti Documenti, che l'Aggiudicatario dichiara di ben conoscere ed accettare, ancorché non materialmente allegati al Disciplinare PD, nonché tutti gli ulteriori atti e documenti in essi richiamati e/o richiamati nel Disciplinare PD e nei documenti di seguito elencati:

- a) descrizione del Collegamento autostradale e specifiche per la redazione del progetto definitivo (Allegato I);
- b) Offerta Tecnica e Offerta Economica;
- c) documenti di gara tra cui, in particolare, i seguenti:
  - Progetto di Fattibilità Tecnico Economica;
  - Capitolato Informativo BIM;
  - WBS standard;
- d) ulteriori documenti:
  - garanzia definitiva prestata dall'Aggiudicatario per la progettazione definitiva;
  - polizza assicurativa cyber risk inviata dall'Aggiudicatario;
  - atto costitutivo del raggruppamento temporaneo di concorrenti (ove l'Aggiudicatario sia un raggruppamento temporaneo).

### **2. OGGETTO**

**2.1.** Il presente documento disciplina tutte le attività ricomprese tra l'aggiudicazione da parte di CAL della gara di concessione e la sottoscrizione della Convenzione di Concessione dell'autostrada regionale Interconnessione del Sistema Viabilistico Pedemontano con il Raccordo autostradale diretto Brescia – Milano.

**2.2.** In particolare, il presente documento disciplina tutte le attività relative alla fase di progettazione definitiva del Collegamento autostradale, comprensive della redazione del progetto definitivo, di tutte le indagini e le

attività preliminari e funzionali alla progettazione, dello studio di impatto ambientale, della procedura di valutazione di impatto ambientale e dello svolgimento delle attività tecnico amministrative occorrenti per pervenire all'approvazione del progetto definitivo da parte di Regione Lombardia ai sensi della normativa Regionale, nonché tutte le attività relative all'aggiornamento del Piano Economico Finanziario.

**2.3.** Il presente documento disciplina, altresì, gli ulteriori obblighi che dovranno essere assunti dall'Aggiudicatario preliminarmente alla sottoscrizione della Convenzione, come meglio indicati ed esplicitati al successivo articolo 10.

### **3. PROGETTAZIONE DEFINITIVA**

**3.1.** L'Aggiudicatario assume l'obbligo di provvedere, a propria cura e spese, a tutte le attività relative alla fase di progettazione definitiva dell'autostrada regionale Interconnessione del Sistema Viabilistico Pedemontano con il Raccordo autostradale diretto Brescia – Milano, come meglio descritta nel documento allegato I “Descrizione del Collegamento autostradale e specifiche per la redazione del progetto definitivo”.

**3.2.** L'Aggiudicatario si impegna a redigere il progetto definitivo del Collegamento autostradale (“**Progetto Definitivo**”) sulla base:

- della normativa vigente in materia di lavori pubblici, nonché di quella che dovesse essere emanata ed entrare in vigore nel corso della durata del presente Disciplinare PD,
- del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica, di cui alla precedente premessa D,
- delle prescrizioni di cui alla D.G.R. n. XI/6186 del 28 marzo 2022 di approvazione del PFTE (di carattere progettuale e ambientale, opere connesse e misure di compensazione, tutela archeologica ed architettonica),
- delle specifiche contenute nel documento allegato I “Descrizione del Collegamento autostradale e specifiche per la redazione del progetto definitivo”,

e comunque in modo da garantire il rilascio e l'acquisizione di tutti i pareri, le approvazioni e le autorizzazioni relative al Progetto Definitivo.

**3.3.** L'Aggiudicatario si impegna a predisporre gli elaborati progettuali del Progetto Definitivo, generali e specialistici, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 50/2016 e dalla normativa applicabile. In base alle disposizioni transitorie di cui agli artt. 23, comma 3 e 216, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, gli elaborati progettuali da redigere sono quelli previsti dall'art. 23 del D.Lgs. n. 50/2016 e dagli artt. da 24 a 32 del DPR n. 207/2010.

**3.4.** L'Aggiudicatario dichiara e garantisce di accettare i contenuti del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica, di cui alla precedente premessa D, alla base della progettazione definitiva, avendone valutato e condiviso i contenuti, le assunzioni, i criteri progettuali e i rilievi, le prove e le indagini preliminari. Durante la progettazione definitiva, pertanto, l'Aggiudicatario non potrà in ogni caso eccepire i vizi della progettazione del PFTE.

**3.5.** L'Aggiudicatario si impegna altresì a svolgere tutte le necessarie indagini, sondaggi, rilievi e misurazioni propedeutici e funzionali alla progettazione definitiva, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

**3.6.** Il Progetto Definitivo non potrà contenere varianti rispetto alle soluzioni previste nel PFTE e dovrà recepire altresì le proposte migliorative offerte dall'Aggiudicatario in sede di gara. Il Progetto Definitivo dovrà prevedere, inoltre, su tutta l'estensione del tracciato stradale (tratta A di collegamento con l'Autostrada Pedemontana,

tratta B di collegamento con il Raccordo autostradale Brescia Milano, opera connessa di raccordo alla tangenziale sud di Bergamo), una sezione trasversale stradale tipo "Autostrada regionale di categoria A2", secondo la classificazione della D.G.R. n. 8/3219 del 27 dicembre 2006. In caso contrario, il Progetto Definitivo non potrà essere approvato.

Si precisa che il Collegamento Autostradale in oggetto viene classificato, in coerenza con la Legge Regionale 9/2001, come "Autostrada Regionale di categoria A2" per le caratteristiche funzionali, tecniche e costruttive (secondo la già citata classificazione della D.G.R. n. 8/3219); contestualmente, il medesimo Collegamento Autostradale viene classificato ai fini regolatori, a livello nazionale, come "Strada Extraurbana Principale di categoria B" (secondo la classificazione del D.M. 05/11/2001).

**3.7.** Il Progetto Definitivo deve contenere il computo metrico estimativo e l'elenco prezzi unitari redatti in base ai prezzi vigenti alla data di redazione del Progetto Definitivo medesimo, con applicazione, per ogni singola voce, del ribasso complessivo sui lavori indicato dall'Aggiudicatario in gara. L'importo complessivo del Progetto Definitivo approvato costituirà un importo a corpo invariabile per tutta la durata della Concessione, ferme restando eventuali Varianti di cui all'art. 19, comma 1, lett. c) dello schema di Convenzione. L'elenco prezzi unitari, redatto come sopra indicato, costituirà il riferimento invariabile per la computazione delle successive fasi progettuali, delle eventuali varianti progettuali e in corso d'opera, fino ad intervenuto collaudo finale. I progetti relativi alle eventuali manutenzioni straordinarie che dovessero rendersi necessarie durante la fase di gestione dell'infrastruttura saranno computati secondo il prezzo vigente a quella data, con applicazione, per ogni singola voce, del ribasso complessivo sui lavori indicato dall'Aggiudicatario in gara.

**3.8.** La redazione del Progetto Definitivo comprende lo studio di impatto ambientale del Collegamento autostradale ("SIA"), da redigere secondo le previsioni del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.i.

**3.9.** La redazione del Progetto Definitivo comprende altresì tutte le prestazioni riconducibili alla figura del Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione ("CSP"), ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 81/2008 e della normativa applicabile. Il CSP, in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 98 del D.Lgs. 81/2008, dovrà adempiere a quanto previsto per tale figura dall'art. 91 del D.Lgs. 81/2008 e dalle altre norme che disciplinano la materia. In particolare, il CSP dovrà redigere il Piano di Sicurezza e di Coordinamento, di cui all'art. 100 del D.Lgs. 81/2008, e il Quadro di Incidenza della Manodopera, di cui all'art. 39 del D.P.R. 207/2010.

**3.10.** Il Progetto Definitivo è corredato dalla indicazione delle interferenze, nonché dal programma degli spostamenti e attraversamenti e di quant'altro necessario alla risoluzione delle interferenze, ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 50/2016. A tal proposito è fatto obbligo all'Aggiudicatario di: (i) procedere con il censimento di tutti gli Enti gestori e di tutti i sottoservizi, gli impianti e le reti tecnologiche fuori terra interferenti con la realizzazione dell'Opera; (ii) sulla base di interlocuzioni con i singoli Enti gestori, redigere i progetti di risoluzione di ogni singola interferenza, comprensivi della stima degli importi e dei tempi necessari per la risoluzione di ogni singola interferenza. Il programma di risoluzione delle interferenze, composto da tutti i progetti di risoluzione delle interferenze, così individuato ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 50/2016, costituirà la base di riferimento per la successiva redazione dei progetti esecutivi di ciascuna risoluzione e i relativi importi ivi previsti costituiranno il limite massimo di spesa per ciascuna risoluzione.

**3.11.** Il Progetto Definitivo deve altresì contenere i piani particellari di esproprio, in base alle mappe catastali aggiornate, nelle quali vanno individuate, a seguito di accurato rilievo topografico, le aree da espropriare, da asservire, da occupare temporaneamente. Il piano particellare dovrà comprendere anche le espropriazioni e

gli asservimenti necessari per gli attraversamenti e le deviazioni di strade e di corsi d'acqua, nonché quelle eventualmente funzionali a regolarizzare le interferenze con i vari servizi. Il piano particellare dovrà comprendere l'elenco delle ditte catastali oggetto di esproprio, asservimento o occupazione temporanea, comprensivo della stima delle indennità relative a ciascuna ditta. Il piano delle espropriazioni così individuato costituirà la base di riferimento per il successivo procedimento per la dichiarazione di pubblica utilità e per la successiva fase realizzativa, per la quale i relativi importi ivi previsti costituiranno il limite massimo di spesa per ciascuna ditta catastale.

**3.12.** Il Progetto Definitivo deve indicare le caratteristiche delle opere e le soluzioni progettuali per gli attraversamenti di corsi d'acqua, ferrovie e strade e per gli allacciamenti a queste ultime.

**3.13.** L'Aggiudicatario si impegna a redigere tutti gli elaborati del Progetto Definitivo sia mediante la predisposizione di elaborati in forma tradizionale, cartacea e digitale, sia mediante realizzazione di modelli informativi di opere e luoghi, mediante l'uso di metodi e strumenti elettronici di modellazione (di seguito "modelli informativi BIM"), secondo le modalità indicate nel Capitolato Informativo BIM, redatto da CAL e allegato II, ed in conformità al Piano di Gestione Informativa ("PGI"), redatto dall'Aggiudicatario sulla base dell'Offerta di Gestione Informativa ("OGI") presentata in gara.

**3.14.** L'Aggiudicatario si obbliga e provvedere a suo esclusivo carico, e ad acquisire, eventuali autorizzazioni necessarie per la redazione del Progetto Definitivo.

**3.15.** Unitamente al Progetto Definitivo, l'Aggiudicatario si obbliga a presentare, sempre a sua cura e spese, il PEF aggiornato, sulla base del Quadro Economico del Progetto Definitivo e delle effettive condizioni economiche vigenti a quella data, secondo le modalità di cui all'art. 32 dello schema di Convenzione, ferma restando l'invarianza dei parametri offerti in fase di gara e delle stime di traffico indicate dall'Aggiudicatario in fase di gara. Resta ferma, altresì, ogni responsabilità in capo all'Aggiudicatario in riferimento alla presentazione del PEF aggiornato contestualmente al Progetto Definitivo, con particolare riferimento al rischio assunto con la matrice dei rischi allegata allo schema di Convenzione relativo al ritardo nella redazione e consegna del Progetto Definitivo, per motivi imputabili all'Aggiudicatario. Eventuali maggiori tempi e costi derivanti dall'aggiornamento del PEF resteranno ad esclusivo carico dell'Aggiudicatario.

**3.16.** In base a quanto previsto dall'art. 8.26 dello Schema di Convenzione, l'Aggiudicatario dovrà presentare, altresì, un PEF relativo alla sola Fase 1, redatto secondo le modalità indicate nell'Allegato 8.1 al Disciplinare di Gara.

**3.17.** La documentazione tecnica correlata alla redazione del Progetto Definitivo resta di esclusiva proprietà della Stazione Appaltante. L'Aggiudicatario dichiara e riconosce espressamente di non avere alcun diritto di utilizzo, cessione a terzi o riproduzione in alcuna forma della predetta documentazione, se non previa autorizzazione espressa della Stazione Appaltante, per lo svolgimento di attività correlate alla redazione del Progetto Definitivo.

**3.18.** L'Aggiudicatario si obbliga a sostenere, a proprie spese, gli oneri per l'eventuale verifica del Progetto Definitivo, preliminare alla fase di validazione, che sarà espletata dal Responsabile Unico del Procedimento, nel rispetto delle tempistiche indicate nel Cronoprogramma allegato al Disciplinare di Gara. Il relativo importo trova allocazione nel Quadro Economico dell'Opera.

#### **4. IMPORTO PROGETTAZIONE DEFINITIVA**

**4.1.** L'importo per l'esecuzione di tutte le attività della progettazione definitiva, come descritte al precedente art. 3, è pari ad euro 4.645.266,98. Tale importo è stato determinato sulla base del DM 17/06/2016, con applicazione di un ribasso del 45%. L'importo per la progettazione definitiva è compreso nella voce "Spese generali" del Quadro Economico dell'Opera e, successivamente alla sottoscrizione della Convenzione di Concessione, costituirà un costo ammesso nell'ambito della Convenzione.

**4.2.** Nel caso di mancata approvazione del Progetto Definitivo, l'Aggiudicatario non avrà diritto ad alcun rimborso delle spese sostenute per la progettazione definitiva.

**4.3.** Nel caso di risoluzione del rapporto di concessione per mancata sottoscrizione del contratto di finanziamento o per mancato collocamento delle obbligazioni emesse dalle Società di Progetto entro il termine stabilito dal bando di gara di concessione, l'Aggiudicatario non avrà diritto ad alcun rimborso delle spese sostenute per la progettazione definitiva, ai sensi dell'art. 165, comma 5, del D.Lgs. 50/2016.

#### **5. VARIANTI E MODIFICHE**

**5.1.** Il Progetto Definitivo non potrà contenere varianti rispetto alle soluzioni previste nel PFTE, di cui alla premessa D, e dovrà recepire altresì le proposte migliorative offerte dall'Aggiudicatario in sede di gara. In caso contrario, il Progetto Definitivo non potrà essere approvato.

**5.2.** Sono a totale carico dell'Aggiudicatario tutte le varianti necessarie ad emendare gli eventuali vizi e/o ad integrare le eventuali omissioni del PFTE, al fine di assicurare la perfetta funzionalità e l'esecuzione dell'Opera secondo le migliori regole dell'arte.

**5.3.** Non saranno considerate varianti le modifiche apportate nel Progetto Definitivo alle opere previste nel PFTE, verificato e fatto proprio dall'Aggiudicatario in sede di gara, conseguenti al maggior grado di dettaglio progettuale raggiunto, alla migliore conformazione allo stato dei luoghi, ai rilievi, ai sondaggi e alle prove supplementari compiuti. Non saranno considerate varianti tutte le elaborazioni necessarie per ottemperare alle prescrizioni di approvazione del PFTE, di cui alla D.G.R. n. XI/6186 del 28 marzo 2022, né le proposte migliorative formulate in sede di gara nel rispetto di quanto previsto dalla *lex specialis* di gara. Le modifiche di cui al presente articolo verranno progettate ed eseguite dall'Aggiudicatario a totale carico dello stesso.

**5.4.** Le varianti e le modifiche di cui ai precedenti artt. 5.1 e 5.3 dovranno comunque essere sottoposte all'approvazione della Concedente, mediante opportuni elaborati progettuali. Resta inteso che la Concedente potrà rifiutare la proposta di varianti o modifiche durante la progettazione definitiva, ove non adeguatamente motivate e dettagliate, nonché ove le stesse non rispettino le specifiche tecniche e le esigenze della Concedente specificate nel PFTE, determinino un peggioramento della funzionalità, sicurezza e manutenibilità dell'Opera, comportino maggiori spese a carico della Concedente o una maggiore durata nell'esecuzione dei lavori, ovvero incidano sull'oggetto della concessione.

**5.5.** Le varianti sostanziali rese necessarie da cause di forza maggiore, sorpresa geologica o archeologica, sopravvenute prescrizioni di legge o di Enti terzi dovranno comunque essere sottoposte all'approvazione della Concedente, mediante opportuni elaborati progettuali.

**5.6.** È facoltà della Concedente ordinare, in forma scritta, le rielaborazioni progettuali che si rendessero necessarie anche al fine del conseguimento delle approvazioni ed autorizzazioni degli Enti preposti, in

qualunque momento fino all'ottenimento delle approvazioni e delle autorizzazioni stesse. L'Aggiudicatario dovrà predisporre tali varianti nei tempi indicati dalla Concedente.

**5.7.** Per la computazione delle varianti dovrà essere utilizzato l'elenco prezzi unitari, con applicazione del ribasso di gara, di cui al precedente art. 3.7.

## **6. APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO**

**6.1.** Prima dell'indizione della Conferenza di Servizi, di cui al successivo articolo 6.3, l'Aggiudicatario è in ogni caso obbligato a sottoporre alla Concedente, ai fini dell'approvazione, il Progetto Definitivo ed il relativo PEF aggiornato, predisposti nel rispetto di quanto indicato al precedente articolo 3, entro e non oltre il termine essenziale specificatamente indicato al successivo art. 7.1., a pena la decadenza dall'aggiudicazione, di cui alla premessa J. In particolare, detto PEF non potrà presentare alcuna variazione relativamente alle previsioni del Contributo Pubblico e del livello di Tariffa base rispetto a quanto riportato nei documenti allegati al Disciplinare di gara.

Il PEF, così aggiornato, costituirà il presupposto per le successive fasi procedurali.

**6.2.** In caso di mancata approvazione da parte della Concedente del Progetto Definitivo e/o del relativo PEF aggiornato, di cui al precedente articolo 6.1., l'Aggiudicatario decadrà dall'aggiudicazione e si risolverà di diritto ogni rapporto con il Concedente, senza alcun diritto in favore dell'Aggiudicatario al rimborso delle spese sostenute, comprese quelle relative alle attività di progettazione definitiva descritte al precedente articolo 3; inoltre, valutate anche eventuali motivazioni della mancata approvazione riconducibili a responsabilità dell'Aggiudicatario, al Concedente spetterà la facoltà di incamerare la cauzione provvisoria.

**6.3.** In caso di approvazione, da parte della Concedente, del Progetto Definitivo e del relativo PEF aggiornato, di cui al precedente articolo 6.1, la Concedente trasmetterà la predetta documentazione progettuale a Regione Lombardia ai fini dell'approvazione della stessa nell'ambito di idonea Conferenza di Servizi indetta da Regione Lombardia.

**6.4.** L'approvazione del Progetto Definitivo e del relativo PEF aggiornato, da parte della Conferenza di Servizi, avviene secondo le procedure di cui all'art. 19 della Legge Regionale 9/2001.

**6.5.** A seguito dell'approvazione del Progetto Definitivo e del relativo PEF da parte della Concedente, di cui al precedente art. 6.1., quest'ultima presenterà l'istanza di compatibilità ambientale presso gli Organi competenti. L'Aggiudicatario si impegna a supportare la Concedente nella procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ("VIA"), assumendo a proprio carico ogni e qualunque onere, anche economico, connesso alla procedura.

**6.6.** Ai sensi del D.Lgs. 152/2006, la Commissione VIA provvede alla verifica di ottemperanza finalizzata a controllare che il Progetto Definitivo sia coerente con il PFTE e che nel Progetto Definitivo siano state recepite tutte le prescrizioni riportate nel provvedimento di compatibilità ambientale.

**6.7.** L'Aggiudicatario si impegna, a sua cura e spese, ad espletare tutti gli adempimenti tecnici, con la formazione di relazioni, elaborati, rappresentazioni, illustrazioni e ogni altro atto necessario, ancorché non specificati in precedenza, finalizzati all'acquisizione dei pareri, delle autorizzazioni, dei nulla osta, dei certificati, delle attestazioni e di ogni altro atto di assenso, comunque denominato o altri adempimenti simili, anche presso Amministrazioni ed Enti diversi.

**6.8.** L'Aggiudicatario si impegna, sempre a sua cura e spese, ad espletare, altresì, tutti gli adempimenti eventualmente necessari o prescritti nell'ambito della procedura per la Valutazione di Impatto Ambientale e



per l'approvazione del Progetto Definitivo da parte della Conferenza dei Servizi, anche con la partecipazione di proprio personale.

**6.9.** L'Aggiudicatario si impegna a supportare operativamente CAL durante tutta la fase approvativa del Progetto Definitivo da parte degli Enti preposti, ivi comprese la Conferenza di Servizi e la procedura di VIA. A titolo esemplificativo, l'Aggiudicatario si impegna a garantire supporto a CAL e/o ad effettuare le attività elencate qui di seguito:

- confrontarsi con gli Enti, le Amministrazioni e i soggetti preposti al rilascio di eventuali autorizzazioni;
- identificare gli Enti e le Amministrazioni da invitare alla Conferenza di Servizi;
- analizzare le osservazioni depositate o comunicate dagli Enti durante la Conferenza di Servizi e valutarne la possibilità di recepimento e i conseguenti effetti in termini progettuali (tecnici, economici e temporali), oppure identificare le motivazioni per il mancato recepimento;
- elaborare con tempestività la documentazione tecnica, amministrativa ed economica in recepimento alle osservazioni eventualmente dedotte;
- elaborare con tempestività la documentazione tecnica, amministrativa ed economica necessaria alla presentazione dell'istanza di compatibilità ambientale da parte di CAL, nonché la documentazione relativa alla procedura VIA, fino all'emissione del relativo decreto di compatibilità.

**6.10.** A seguito dell'approvazione del Progetto Definitivo in sede di Conferenza di Servizi, l'Aggiudicatario è tenuto, a sua cura e spese, ad aggiornare il PEF presentato, di cui al precedente art. 3.15, recependo tutte le eventuali prescrizioni e raccomandazioni impartite, nell'ambito della Conferenza di Servizi, in sede di approvazione del Progetto Definitivo. Per la valorizzazione delle prescrizioni e raccomandazioni dovrà essere utilizzato l'elenco prezzi unitari, con applicazione del ribasso, indicato nel precedente art. 3.7.. Il PEF aggiornato dovrà essere redatto sulla base del Quadro Economico del Progetto Definitivo approvato e delle effettive condizioni macroeconomiche di periodo vigenti a quella data, secondo le modalità di cui all'art. 32 dello schema di Convenzione, ferma restando l'invarianza dei parametri offerti in fase di gara e delle stime di traffico indicate dall'Aggiudicatario in fase di gara. Il PEF aggiornato, come sopra descritto, verrà recepito nella Convenzione di Concessione.

**6.11.** L'Aggiudicatario è tenuto, sempre a sua cura e spese, ad aggiornare e adeguare il Progetto Definitivo alle eventuali prescrizioni emanate dagli enti in sede di Conferenza di Servizi, comprensivo del conseguente aggiornamento del PEF. In particolare, lo specifico rischio assunto dal medesimo Aggiudicatario, in base alle previsioni riportate nella Matrice dei Rischi allegata allo Schema di Convenzione, per quanto riguarda la fattispecie connessa al ritardo nella redazione e consegna del Progetto Definitivo per motivi imputabili al medesimo Aggiudicatario, si applica anche a tale fase di aggiornamento del Progetto Definitivo. I maggiori tempi e costi derivanti dal predetto aggiornamento del PEF resteranno ad esclusivo carico dell'Aggiudicatario.

**6.12.** Qualora le eventuali prescrizioni formulate dagli Enti in sede di Conferenza di servizi comportino un'alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario del PEF, che sarà onere dell'Aggiudicatario provare, quest'ultimo avrà diritto a richiedere alla Concedente la revisione del PEF ai sensi dell'art. 32 dello Schema di Convenzione.

**6.13.** Qualora entro il termine di 150 giorni dalla richiesta dell'Aggiudicatario, di cui al precedente articolo 6.12, l'Aggiudicatario e la Concedente non raggiungano un accordo, vincolante ed efficace, in merito alla revisione del PEF, l'Aggiudicatario decadrà dall'aggiudicazione di cui alla precedente premessa J.

**6.14.** Qualora entro il termine di 150 giorni dalla richiesta dell'Aggiudicatario, di cui al precedente articolo 6.12, l'Aggiudicatario e la Concedente raggiungano un accordo, vincolante ed efficace, in merito alla revisione del PEF, la Concedente trasmetterà il Progetto Definitivo ed il relativo PEF aggiornato a Regione Lombardia ai fini della sua approvazione finale, ai sensi dell'articolo 19 della Legge Regionale 9/2001.

## **7. TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO E DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO**

**7.1.** L'Aggiudicatario si obbliga a trasmettere il Progetto Definitivo, comprensivo dello Studio di Impatto Ambientale e del Piano Economico Finanziario, redatto in base ai contenuti e alle modalità di cui al precedente art. 3, entro 200 giorni decorrenti dalla comunicazione della Concedente di avvio della redazione del Progetto Definitivo.

**7.2.** Il termine di cui al precedente art. 7.1 non è comprensivo dell'ulteriore tempistica necessaria per il completamento delle procedure di approvazione ai sensi della normativa vigente in materia.

**7.3.** Entro 20 giorni dalla comunicazione di cui al precedente art. 7.1, l'Aggiudicatario dovrà sottoporre all'approvazione della Concedente il piano operativo dettagliato per l'esecuzione delle prestazioni ("Piano Operativo"), corredato di un cronoprogramma di dettaglio per tutte le attività, incluse tutte le indagini preliminari e le attività funzionali alla progettazione, per ciascuna delle quali dovranno essere indicati la tempistica di esecuzione e gli elaborati progettuali da produrre. Al Piano Operativo dovrà essere allegato l'elenco dettagliato degli elaborati progettuali da predisporre, la cui composizione potrà essere modificata o integrata, ai sensi della normativa vigente, qualora a giudizio della Concedente ciò risulti necessario ai fini della completa rappresentazione e specificazione delle opere da realizzare. Nel rispetto delle tempistiche sopra indicate, l'Aggiudicatario dovrà trasmettere alla Concedente il Piano di Gestione Informativa, di cui al precedente art. 3.13.

**7.4.** La Concedente si esprimerà in ordine al Piano Operativo e al Piano di Gestione Informativa presentati nei successivi 10 giorni.

**7.5.** Qualora il Piano Operativo o il Piano di Gestione Informativa non dovessero essere approvati, la Concedente assegnerà all'Aggiudicatario 10 giorni per la presentazione di un Piano modificato secondo le prescrizioni impartite.

**7.6.** Il Piano Operativo e il Piano di Gestione Informativa dovranno definire i termini intermedi di esecuzione delle prestazioni. Il ritardo rispetto alle scadenze indicate nel Piano Operativo e nel Piano di Gestione Informativa determinerà l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 8.

**7.7.** La mancata presentazione del Piano Operativo, con l'elenco dettagliato degli elaborati, o del Piano di Gestione Informativa entro il termine stabilito al precedente art. 7.3 determinerà l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 8.

**7.8.** In caso di variazioni o modifiche richieste da parte degli Enti competenti durante la procedura di approvazione del Progetto Definitivo o durante la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale o comunque richieste per la successiva approvazione, l'Aggiudicatario si impegna, sempre a sua cura e spese, ad adeguare il Progetto Definitivo entro un termine congruo che verrà assegnato dalla Concedente, avuto riguardo alla complessità delle modifiche, come indicato al precedente articolo 6.11..

**7.9.** In mancanza di adeguamento del Progetto Definitivo alle variazioni / modifiche, di cui al precedente art. 7.8, entro il termine di cui al punto precedente, la Concedente procederà con l'applicazione delle penali di cui all'art. 8, comunicando, altresì, un termine ultimo entro il quale l'Aggiudicatario dovrà adeguare il Progetto Definitivo. Al decorrere di quest'ultimo l'Aggiudicatario decadrà dall'aggiudicazione di cui alla premessa J, con facoltà della Concedente di incamerare la garanzia definitiva per la progettazione definitiva.

**7.10.** L'Aggiudicatario si obbliga a trasmettere il Piano Economico Finanziario aggiornato, redatto con i contenuti e le modalità di cui al precedente art. 6.10, entro 30 giorni dall'approvazione del Progetto Definitivo.

## **8. PENALI PER RITARDI**

**8.1.** La Concedente può applicare all'Aggiudicatario le penalità per la mancata, omessa, difforme o ritardata esecuzione delle attività di progettazione definitiva disciplinate dal presente documento. Pertanto, l'Aggiudicatario è responsabile, indipendentemente dalla prova del danno, di ogni ritardo a lui riconducibile in fase di progettazione definitiva. È fatta salva la risarcibilità del danno ulteriore ai sensi dell'articolo 1382 del Codice Civile.

**8.2.** Per ogni giorno di ritardo nella presentazione alla Concedente da parte dell'Aggiudicatario del Progetto Definitivo, rispetto al termine di cui all'art. 7.1., si applica una penale pari ad euro 5.000,00.

**8.3.** Per ogni giorno di ritardo nella presentazione alla Concedente da parte dell'Aggiudicatario del Piano Economico Finanziario, rispetto al termine di cui all'art. 7.1., si applica una penale pari ad euro 5.000,00.

**8.4.** Per ogni giorno di ritardo nella presentazione alla Concedente da parte dell'Aggiudicatario del Piano Operativo o del Piano di Gestione Informativa, rispetto al termine di cui all'art. 7.3., si applica una penale pari ad euro 1.000,00.

**8.5.** Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini intermedi stabiliti nel Piano Operativo, si applica una penale pari ad euro 1.000,00.

**8.6.** Per ogni giorno di ritardo nella presentazione alla Concedente da parte dell'Aggiudicatario del Progetto Definitivo adeguato alle variazioni / modifiche, rispetto al termine di cui all'art. 7.8., si applica una penale pari ad euro 5.000,00.

**8.7.** Per ogni giorno di ritardo nella presentazione alla Concedente da parte dell'Aggiudicatario del PEF aggiornato, rispetto al termine di cui all'art. 7.10., si applica una penale pari ad euro 5.000,00.

**8.8.** In caso di ritardo superiore a 150 giorni rispetto al termine di cui al precedente art. 7.1., si applica quanto previsto nel successivo art. 9.

**8.9.** In caso di ritardo superiore a 30 giorni rispetto al termine di cui al precedente art. 7.10., si applica quanto previsto nel successivo art. 9.

**8.10.** Le somme relative alle penalità di cui al presente articolo dovranno essere corrisposte alla Concedente entro 30 giorni dalla data della relativa comunicazione, con possibilità della Concedente di escutere l'importo corrispondente dalla garanzia definitiva di cui al successivo art. 10.3.

## **9. DECADENZA DALL'AGGIUDICAZIONE**

**9.1.** In caso di mancata approvazione del Progetto Definitivo da parte di Regione Lombardia, determinato dal mancato accordo con il Concedente in sede di riequilibrio del PEF, come indicato al precedente articolo 6.13, l'Aggiudicatario decadrà dall'aggiudicazione della gara per l'affidamento con la tecnica della finanza di progetto

della concessione per la progettazione definitiva ed esecutiva, la costruzione e la gestione del Collegamento autostradale e si risolverà di diritto ogni rapporto in essere con la Concedente, con diritto in favore dell'Aggiudicatario al rimborso delle spese sostenute relative alle attività di progettazione definitiva, descritte al precedente art. 3.

**9.2.** In caso di mancata approvazione del Progetto Definitivo da parte di Regione Lombardia, per cause differenti da quelle indicate al precedente articolo 9.1, ivi compreso l'eventuale esito negativo della procedura VIA, l'Aggiudicatario decadrà dall'aggiudicazione della gara per l'affidamento con la tecnica della finanza di progetto della concessione per la progettazione definitiva ed esecutiva, la costruzione e la gestione del Collegamento autostradale e si risolverà di diritto ogni rapporto in essere con la Concedente, senza alcun diritto in favore dell'Aggiudicatario al rimborso delle spese sostenute, comprese quelle relative alle attività di progettazione definitiva, descritte al precedente art. 3 e al Concedente spetterà la facoltà di incamerare la garanzia definitiva per la progettazione definitiva.

**9.3.** In caso di inadempimento delle obbligazioni di cui agli artt. 3.2., 3.3., 3.6., 3.7., 3.15. e 6.10, nonché all'art. 7.1., nella misura indicata all'art. 8.8., ed all'art. 7.10., nella misura indicata all'art. 8.9., l'Aggiudicatario decadrà dall'aggiudicazione e si risolverà di diritto ogni rapporto in essere con la Concedente. L'Aggiudicatario non avrà diritto ad alcun rimborso delle spese sostenute per la redazione del Progetto Definitivo e alla Concedente spetterà la facoltà di incamerare la garanzia definitiva per la progettazione definitiva.

**9.4.** In caso di decadenza dall'aggiudicazione e di risoluzione di diritto di ogni rapporto in essere con la Concedente, spetta a quest'ultima, in ogni caso, la facoltà di incamerare la garanzia definitiva per la progettazione definitiva.

## **10. ALTRI OBBLIGHI**

**10.1.** Come indicato nel precedente paragrafo 2.3, a seguito dell'approvazione del Progetto Definitivo e del relativo PEF aggiornato da parte di Regione Lombardia, di cui al precedente articolo 6.14, l'Aggiudicatario assume l'obbligo di espletare i seguenti ulteriori adempimenti preliminari alla sottoscrizione della Convenzione; il relativo Progetto Definito e PEF aggiornato, così come approvati da Regione Lombardia, formeranno parte integrante e sostanziale della Convenzione di Concessione.

**10.2.** L'Aggiudicatario si obbliga ad accettare il testo della Convenzione di Concessione e degli allegati, predisposti dalla Concedente nel rispetto dello schema di Convenzione e dei relativi allegati offerti in fase di gara, adeguati in base al Progetto Definitivo approvato e al PEF aggiornato, di cui al precedente art. 6.10

**10.3.** A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del presente Disciplinare PD relative alla fase di progettazione definitiva, l'Aggiudicatario si obbliga a prestare ai fini dell'avvio della progettazione definitiva, una garanzia definitiva, intestata al Concedente, in misura pari al 10% dell'importo convenzionalmente stimato ai fini del rilascio della presente garanzia delle spese di progettazione pari ad Euro 4.645.266,98., nel rispetto dell'art. 103 del Codice, per l'importo di Euro 464.526,69, eventualmente ridotto nei casi previsti dall'art. 93, comma 7, del Codice. La predetta garanzia è costituita, a scelta dell'Aggiudicatario, sotto forma di cauzione o di fideiussione con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3, del Codice. Tale garanzia così prestata copre l'adempimento di tutte le obbligazioni del presente Disciplinare, il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

**10.4.** L'Aggiudicatario si obbliga a prestare, altresì, copia della polizza assicurativa c.d. cyber risk, intestata al Concedente quale gestore della piattaforma ACDat oppure all'Aggiudicatario (in caso di Raggruppamento Temporaneo intestata a ciascuno dei componenti del Raggruppamento), con massimale non inferiore a Euro **2.500.000,00** (duemilionicinquecentomila./00) per sinistro e in aggregato annuo a copertura dei rischi nell'esecuzione delle prestazioni oggetto di affidamento, connessi agli strumenti informatici utilizzati, ossia: (i) violazione della privacy: perdita non autorizzata delle informazioni collezionate da Committente e Aggiudicatario, nell'ambito delle attività di progetto, relative a soggetti terzi; (ii) violazione degli strumenti elettronici: accesso non autorizzato da parte di terzi, all'interno dei sistemi informativi di una delle parti, per l'acquisizione illecita, la modifica o la distruzione dei dati collezionati; (iii) perdita, distruzione e/o danneggiamento del sistema e/o dei dati.

**10.5.** L'Aggiudicatario si obbliga a presentare idonea documentazione per garantire il finanziamento dell'Opera, ai sensi dell'art. 165, comma 3, D.Lgs. 50/2016. A tal fine dovrà essere presentato l'impegno per il finanziamento dell'Opera sottoscritto da parte di idoneo soggetto finanziatore o di un pool di finanziatori, comprensivo della bozza e del term sheet di contratto di finanziamento. Dovrà altresì essere presentata idonea documentazione a garanzia della solidità finanziaria dei medesimi soggetti finanziatori.

**10.6.** L'Aggiudicatario ha l'obbligo di costituire una Società di Progetto, ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 5 dello schema di Convenzione, in forma di società per azioni o a responsabilità limitata, anche consortile. Il Capitale sociale di suddetta società dovrà essere pari ad almeno euro 30.000.000,00

**10.7.** L'Aggiudicatario si impegna ad espletare le prestazioni oggetto del presente Disciplinare PD avvalendosi, tra l'altro, delle seguenti figure professionali (di seguito i "Professionisti Esecutori"):

1. n. 1 (uno) **Responsabile della Progettazione**, in possesso di laurea magistrale o quinquennale in Ingegneria civile, iscritto alla sezione A, settore a), del relativo Ordine Professionale, con esperienza di almeno 10 (dieci) anni nell'ambito delle infrastrutture stradali e/o ferroviarie (di seguito il "[•]"), indicato in sede di gara, ossia *[nome, cognome, iscritto all'Albo [•], [•], della provincia di [•], con il n. [•] dal [•]]*;
2. n. 1 (uno) **Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione**, indicato in sede di gara, responsabile dell'espletamento delle attività di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, con esperienza di almeno 5 (cinque) anni nel suddetto ruolo, ossia *[nome, cognome, iscritto all'Albo [•], [•], della provincia di [•], con il n. [•] dal [•]]*;
3. n. 1 (uno) **Geologo**, indicato in sede di gara, responsabile delle attività, delle indagini e prove geologiche nonché della redazione della relazione geologica, con esperienza di almeno 5 (cinque) anni nella suddetta attività, ossia *[nome, cognome, iscritto all'Albo [•], [•], della provincia di [•], con il n. [•] dal [•]]*;
4. n. 1 (uno) **Archeologo**, indicato in sede di gara, ossia *[nome, cognome, [•]]*, responsabile delle attività, delle indagini e prove archeologiche, della verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'art. 25 del Codice nonché della redazione della relazione archeologica, con esperienza di almeno 5 (cinque) anni nelle suddette attività;
5. n.1 (uno) **Tecnico esperto di studi di traffico**, indicato in sede di gara, in possesso di laurea magistrale o quinquennale in Ingegneria civile, iscritto alla sezione A, settore a), dell'Albo degli Ingegneri, con esperienza di almeno 5 (cinque) anni nell'ambito degli studi di traffico applicati alla progettazione di infrastrutture stradali, ossia *{nome, cognome, [•]}*;
6. n.1 (uno) **Ingegnere Strutturista**, indicato in sede di gara, in possesso di laurea magistrale o quinquennale

in Ingegneria civile, iscritto alla sezione A, settore a), dell'Albo degli Ingegneri, con esperienza di almeno 5 (cinque) anni nell'ambito della progettazione di strutture applicata alle infrastrutture di trasporto ossia {nome, cognome, [•]}.

**10.8.** Fermo quanto previsto nel Capitolato Informativo in merito alla consegna dei modelli informativi BIM, l'Aggiudicatario si impegna a inviare gli elaborati del Progetto Definitivo alla PEC del Concedente e a consegnarli con relativa lettera di accompagnamento presso la sede del Concedente, secondo le modalità indicate nell'Allegato a) al presente Disciplinare PD.

**10.9.** Ai fini dell'esecuzione della progettazione definitiva mediante l'uso della tecnologia BIM, si richiede che l'Aggiudicatario esegua la prestazione con le seguenti figure professionali, come meglio definite nella Tabella n.5 dell'art. 3.3 del Capitolato Informativo (Allegato II) (i c.d. **Professionisti Esecutori BIM**):

- 1) un BIM Manager, ossia un gestore dell'intero processo informativo digitalizzato e delle comunicazioni verso CAL;
- 2) un BIM Coordinator, ossia un gestore dei flussi informativi di commessa;
- 3) un BIM Specialist, ossia un operatore avanzato per la gestione della modellazione informativa,
- 4) un CDE Manager, ossia il gestore dei flussi informativi dell'ambiente di condivisione dati (ACDat).

**10.10.** Con riferimento a ciascuna delle professionalità richieste all'art. 10.9., ciascun soggetto deve aver svolto corsi/master oppure deve possedere certificazioni, relative alla qualifica assunta, oppure deve aver maturato esperienza nella relativa qualifica.

**10.11.** Le figure di cui ai precedenti punti 1), 2), 3) e 4) del presente articolo 10.9. non possono coincidere tra di loro.

**10.12.** L' Aggiudicatario potrà modificare ciascuno dei Professionisti Esecutori e dei Professionisti Esecutori BIM solo previa espressa autorizzazione scritta di CAL.

Ai fini dell'esecuzione della progettazione definitiva, o durante l'esecuzione della medesima, CAL si riserva di richiedere documentazione a comprova del possesso di quanto previsto all'art. 10.1.2 del Disciplinare di Gara. In caso di mancanza del possesso del requisito in capo a ciascuna professionalità richiesta, l'Aggiudicatario si impegna ad individuare un soggetto in possesso dei requisiti richiesti.

**10.13.** Nel caso in cui l'Aggiudicatario della gara di concessione, di cui alla premessa J, non sia il Promotore, e il Promotore non abbia esercitato il diritto di prelazione, l'Aggiudicatario assume l'obbligo di pagamento dell'importo delle spese effettivamente sostenute e comprovate dal Promotore per la predisposizione della Proposta, ai sensi dell'art. 183, comma 15, del D.Lgs. 50/2016, entro il limite degli importi indicati nel Quadro Economico a base di gara. A tal fine, il Promotore trasmetterà la documentazione a comprova delle spese effettivamente sostenute per la predisposizione della Proposta alla Concedente, per la relativa verifica di ammissibilità ad investimento. L'Aggiudicatario si obbliga a corrispondere al Promotore l'importo delle spese ritenute ammissibili dalla Concedente ad esito della propria verifica.

**10.14.** Qualora l'Aggiudicatario della gara di concessione, di cui alla premessa J, divenga il Promotore a seguito dell'esercizio del diritto di prelazione, assume l'obbligo di corrispondere l'importo delle spese sostenute e comprovate dal soggetto primo classificato nella gara di concessione, nel limite degli importi indicati nel Quadro Economico a base di gara per la predisposizione dell'offerta, ai sensi dell'art. 183, comma 15 D.Lgs.

50/2016. Detto importo dovrà essere oggetto di preventiva verifica della Concedente, sicché il soggetto primo classificato trasmetterà alla Concedente la documentazione a comprova delle spese effettivamente sostenute per la presentazione dell'offerta e per la verifica di ammissibilità dell'investimento. Le spese ritenute ammissibili dovranno essere corrisposte al primo soggetto classificato.

Allegati:

Allegato I: descrizione del Collegamento autostradale e specifiche per la redazione del progetto definitivo

Allegato II: Capitolato Informativo BIM